

Prot. n. 386/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 18 Settembre 2013

Oggetto: **Sicurezza sul Lavoro - Modifiche al D.Lgs. 81/08 - Legge 9 agosto 2013, n. 98**

La Legge di conversione del Decreto "del fare" ha modificato numerosi articoli del D.Lgs. 81/08 alcuni dei quali riguardano nello specifico il settore edile

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto u.s., la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, nella Legge di conversione, in vigore dal 21 agosto u.s., sono state confermate la maggior parte delle novità introdotte dal DL 69/2013.

Alla luce delle modifiche della Legge 98/2013 apportate al D.Lgs. 81/08, cd. "Testo unico in materia di sicurezza", si riporta un focus elaborato dall'Ance delle principali novità che riguardano il settore edile.

Ricordiamo altresì che il commento sui restanti contenuti della nuova Legge, di interesse per il settore delle costruzioni, sono riportati nella Circolare 518/2013.

* * *

Articolo 32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98**Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro****Modifiche al D.Lgs. 81/08****· Commi 3 e 3 bis) dell'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di somministrazione.**

Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che saranno individuati con apposito Decreto del Ministero del Lavoro.

Solo per tali settori il datore di lavoro committente può scegliere se redigere il DUVRI oppure individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito), che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

Si ricorda che dell'individuazione di tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Con la modifica del comma 3 bis) dell'art. 26 viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre

che i lavori o i servizi non comportino rischi di incendio elevato, così come definiti nel D.M. 10 marzo 1998, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Tali adempimenti nel nostro settore si applicano di rado, dal momento che in presenza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o nei casi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Pertanto, pur non essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni, si rileva che le modifiche proposte non comportano una reale semplificazione, perché la facoltà, da parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale specifica per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere il DUVRI (ma solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati), non sembra andare nella direzione di un alleggerimento burocratico.

Altresì rimangono perplessità in merito alla definizione di "formazione, esperienza e competenza adeguate".

· **Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

La lettera a-bis) dell'articolo 32 ha stabilito che attraverso un DPR verranno definiti settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione del D.Lgs. 81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

· **Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

Viene introdotto il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti in tali settori potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal Decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

La norma non riguarda il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.

· **Articolo 32 comma 5 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.**

E' stata introdotta una misura di semplificazione in materia di formazione, legata al riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/08 in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

· **Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.**

E' stato introdotto un nuovo comma che prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte.

· **Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro.**

Sono state introdotte disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica dei commi 11 e 12 dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/08 è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi indifferentemente delle ARPA o, a sua scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati.

La misura, senza dubbio positiva, snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile attuazione.

· **Articolo 88 - Campo di applicazione**

E' stato modificato il comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI.

L'esclusione dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell'Allegato XI), comporta preoccupanti conseguenze sul piano della "qualificazione" dei soggetti operanti nei cantieri.

In tali lavori infatti non trova applicazione, tra l'altro, l'art. 90 del D.Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:

- l'esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- l'esibizione del DURC;
- l'esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.

Altresì nella stessa fattispecie non si applica l'articolo 99 del D.Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, della notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

L'unica semplificazione per le imprese resta il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l'altro, non risulta essere un grosso onere per la stessa.

· Introduzione dell'articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Il capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 reca, nell'attuale formulazione, un nuovo articolo che prevede per il settore edile, la redazione di modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, di piano di sicurezza e coordinamento, di fascicolo dell'opera, e di piano di sicurezza sostitutivo. Tali modelli, da adottare mediante Decreto Interministeriale, dovranno essere adottati sentita la Commissione consultiva permanente, previe intese con la Conferenza Stato-Regioni.

Tale modifica è senza dubbio la più interessante per gli operatori del settore, che potrà avere importanti risvolti sulla gestione degli aspetti meramente formali di un cantiere.

* * *

**Art. 38 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
Disposizioni in materia di prevenzione incendi**

Si segnala che sono state apportate alcune modifiche anche in materia di prevenzione incendi.

L'intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal DPR 151/2011. Il comma 1 dell'articolo in oggetto introduce una semplificazione burocratica, legata all'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il comma 2 differisce di un anno il termine, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione di alcune istanze previste dallo stesso DPR 151/2011.

La misura è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi.

* * *

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)